



Comune di  
Campodenno



Comune di  
Sporminore



Comune di  
Ton

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

tra i Comuni di Campodenno, Ton e Sporminore

PROVINCIA DI TRENTO

D. Lgs. 163/2006, art. 33, comma 3bis, L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, art. 40, nr. 14, L.P. 23/1990 l'art. 36 ter,  
Comune Capofila – Campodenno -

Via delle Loze n.1

38010 CAMPODENNO (TN)

-----

**Comune appaltante – CAMPODENNO (TN) -**

**Via de Le Loze n.1**

**38010 CAMPODENNO (TN)**

Tel. 0461/655547

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00307740225

e-mail: [segreteria@comune.campodenno.tn.it](mailto:segreteria@comune.campodenno.tn.it)

pec: [comune@pec.comunecampodenno.it](mailto:comune@pec.comunecampodenno.it)

Spett.le Impresa in indirizzo

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI DI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO. CODICE CUP: H91D23000020007 CODICE CIG: 98487884F7**

**SONDAGGIO INFORMALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA**

con la presente si invita,

AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26) E DEL TITOLO IV, CAPO V, E DEL TITOLO VIII DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.), il COMUNE DI CAMPODENNO, IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE, INTENDE EFFETTUARE UN BREVE SONDAGGIO INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SORGENTE "BUSONI" IN C.C. CAMPODENNO COME INDICATA IN OGGETTO.

Il sondaggio informale viene indetto dal COMUNE DI CAMPODENNO, in gestione associata con i Comuni dell'ambito territoriale 6.1 (Comuni di Campodenno, Sporminore e Ton), per l'affidamento diretto dei lavori di "**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI DI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO.**"

**1. DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO**

Il COMUNE DI CAMPODENNO intende appaltare, a mezzo di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale da svolgere mediante sistema telematico, i seguenti lavori:

- 1.** Descrizione dell'opera: "**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SORGENTE BUSONI E DELLE RETI DI ADDUZIONE IN USCITA VERSO GLI ABITATI DI SPORMINORE E CAMPODENNO.**"
- 2.** Luogo di esecuzione dei lavori: **FRAZIONE LOVER – LOC. BUSONI -**
- 3.** Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: vedi progetto preliminare a firma del dott. ing. Erino Giordani e geologo dott. Claudio Valle.
- 4.** Termine di esecuzione dei lavori: **120 giorni per le opere nella Categoria OG6 di cui 60 giorni per le opere in categoria OS21**
- 5.** I lavori sono finanziati nel seguente modo:
  - Contributo provinciale per lavori di somma urgenza di cui all'art.37, comma 1, della L.P. 01/07/2011 n. 9- quantificato in €uro 350.000,00;
- 6.** I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel CSA.

## COMUNE DI CAMPODENNO - Prov. di Trento

- 7.** Importo complessivo di appalto: Euro 262.591,63.= di cui:
- a) Euro 241.275,97.= per lavori soggetti a ribasso.
  - b) Euro 13.603,90.= per lavori in economia
  - c) Euro 7.711,76.= per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- 8.** Classificazione dei lavori:

**A) CATEGORIA PREVALENTE OG6** (*acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione*) per circa euro 142.591,63 ;

**B) CATEGORIA SCORPORABILE SIOS OS21** (*opere strutturali speciali*) per euro 120.000,00 ;

Nei lavori relativi alla categoria prevalente e della categoria scorporabile rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- ♣ *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- ♣ *trasporto anche transfontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi;*
- ♣ *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- ♣ *noli a freddo di macchinari;*
- ♣ *fornitura di ferro lavorato;*
- ♣ *noli a caldo;*
- ♣ *autotrasporti per conto di terzi;*
- ♣ *guardiania dei cantieri.*

- 9.** **ESSENDO LAVORI IN SOMMA URGENZA NON È AMMESSO IL RICORSO AL SUBAPPALTO. VERRA' ACCETTATA L'EVENTUALE COSTITUZIONE IN A.T.I CON IMPRESA CAPOGRUPPO L'IMPRESA INVITATA AL PRESENTE SONDAGGIO.**

- 10.**  **Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ai sensi dell'178, comma 1 e 3 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/L.

- 11.** Possono partecipare al presente SONDAGGIO INFORMALE solo le imprese invitate.

- 12.** **Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.40, comma 1, L.P. 26/93.**

- 13.** L'opera **non** è suddivisa in lotti.

- 14.** L'opera rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

- 15.** **Non è prevista** la presentazione della cauzione provvisoria

- 16.** **È prevista** la presentazione di cauzione definitiva.

- 17.** **È richiesta** la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23bis della L.P. 26/1993 e ss.mm.

- 18.** **Non è previsto** il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente.

- 19.** L'affidamento **non è soggetto** ai CAM.

- 21.** Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni  
La delibera giunta n. 45 di data 29/05/2023, il progetto esecutivo a firma dei tecnici dott.ing. Erino Giordani e geol. Claudio Valle.  
Si informa inoltre che la Direzione Lavori è stata affidata al tecnico esterno dott.ing. Paolo de Iorio con studio tecnico in Trento, STA Engineering, Via Zambra n.11.

23. **Revisione prezzi contrattuali**

1. La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, in particolare, con le seguenti modalità e condizioni:

- a) che non si tratti di lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
  - b) l'appaltatore presenta all'amministrazione aggiudicatrice l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
  - c) ai sensi della lettera "b" del comma 1 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";
  - d) la compensazione è determinata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
  - e) ai sensi del comma 4, secondo, quarto e quinto periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta; Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza; le compensazioni in aumento si effettuano nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";
  - f) ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
  - g) ai sensi del comma 7 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
2. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

**Gli elaborati progettuali originali in formato cartaceo sono in visione presso l'Ufficio Segreteria Comunale di Campoddenno previa acquisizione di appuntamento da concordarsi con il segretario comunale [segretario@comune.campoddenno.tn.it](mailto:segretario@comune.campoddenno.tn.it) o con il tecnico comunale geom. Valentino Dalpiaz.**

**Gli elaborati progettuali trasmessi costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; SI PRECISA INOLTRE CHE LA PROGETTAZIONE SUBIRA' DELLE MODIFICHE IN BASE ALLE VERIFICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, MORFOLOGICHE DEL TERRITORIO, NONCHE' ALLE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI DELLA PAT E CHE IL DIRETTORE DEI LAVORI DOTT. ING. PAOLO DE IORIO INDICHERA' CON PRECISIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE.**

con la presente

**SI INVITA**

ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), codesta rispettabile Impresa a partecipare al presente sondaggio informale per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate all'inizio del presente invito.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- a) Elaborati progettuali;
- b) Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta;

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente invito.

La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

**1.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 6/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte del Comune di CAMPODENNO.

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.P. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.P. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

**AVVALIMENTO**

NON E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

**REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.**

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm., si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima;
- nel caso di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, deve essere stata richiesta alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE.

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla **categoria prevalente OG6** per l'importo totale dei lavori della categoria prevalente ovvero alla categoria prevalente **OG6** e alla **categoria scorporabile OS21** per i relativi importi.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

**REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE**

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorzata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre

imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

**REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE**

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

**REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO**

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

**REQUISITI GENERALI – MOTIVI DI ESCLUSIONE**

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm..

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c. 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 4.1 della lettera di invito.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4bis e dall'art. 5 della L.P. n. 2 del 2020 e s.m..

## 2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

### 2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa al SONDAGGIO INFORMALE, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso OFFERTA SCRITTA VIA PEC** secondo le modalità illustrate di seguito :

**entro e non oltre le ore 10:00 del 07 GIUGNO 2023**  
**inoltrate via pec al Comune di Campodenno all'indirizzo:**  
**comune@pec.comunecampodenno.it**

L'affidamento avviene con il criterio del massimo ribasso in termini percentuali su elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 16, c. 3, della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nella presente lettera di invito.

Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

### Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice (Comune di Campodenno) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice (Comune di Campodenno), in quanto compatibili.

Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet

<http://www.comune.campodenno.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-econtratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogniprocedura/>, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

#### 2MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI

Le dichiarazioni e l'"Offerta economica", dovranno essere firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione semplificata allegato A** di cui al presente invito, così come previsto dall'art. 22 comma 2 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm..

La predetta dichiarazione attesta:

#### I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita) **l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento**, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.P. 26/93): **l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa**, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.P. 26/93; **IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A)**;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93): **l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa**, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93; **IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A)**;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.P. 26/93): **l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio**;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): **l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio**, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) **INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI** (Avvalimento - Art. 89 del d.lgs. n. 50/2016): indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà altresì essere presentata la documentazione di cui al paragrafo 4.6 della lettera di invito

(eventuale) **INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO**: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 3.2 della lettera di invito.

## II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

**In relazione ai motivi di esclusione si ricorda che ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 della L.P. n.2/2020 dd. 23.03.2020, è previsto che la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione 16 specificati dalla lettera di invito. Si ricorda inoltre che, al fine della stipula del contratto, si verificherà l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.**

Si ritiene opportuno comunque riportare l'art.80 del del decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di conoscenza dei motivi di esclusione dalle procedure di gara

### **Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016**

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6**, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)**

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ((modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)**

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, **anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:**

*(vedi art.1, comma 18 del decreto sblocca-cantieri che precisa che fino al 31/12/2020 il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara):*

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; **(modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)**

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;  
*(lettera c) sostituita dalle lettere c),c-bis) e c-ter) dell'art. 5 del decreto-legge n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019)*
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (vedi anche Linee guida n. 6 di ANAC)**  
*(modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:**
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;**
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;**
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.**
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.**  
*(modificato dall'art.1, comma 20, lett o) della Legge n. 55/2019)*
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

#### **PRECISAZIONI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE E DELL'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE:**

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

- per l'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X"; 21

- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";

- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza";

- Le verifiche verranno eseguite con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere comunque indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;

- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara;

- per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

#### **III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

Si evidenzia che la partecipazione alla gara da parte del concorrente equivale anche a dichiarazione di possesso di **adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai**

## COMUNE DI CAMPODENNO - Prov. di Trento

**lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica II) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati”.**

Fermo restando quando previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:

la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto 22 previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

#### IV. ALTRE DICHIARAZIONI

**3.** “di avere: - esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, - visionato il luogo di esecuzione dei lavori, - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, - effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

**4.** Si precisa che l'offerta non è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del presente invito.

**5.** la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4bis della L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm., qualora l'operatore economico diverso da quello invitato dalla stazione appaltante (ossia, ad esempio, impresa mandante, consorziata esecutrice, cooptata, ausiliaria) non sia iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici, oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO e ALTRE DICHIARAZIONI, dovrà attestare anche quanto di seguito richiesto; a tal fine, potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione di partecipazione semplificata COMPLETO di cui all'allegato B reso disponibile nella cartella Documentazione da caricare a sistema, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Ivana Battaini.

#### **INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.**

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”), in aggiunta al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Campodenno fornisce le

## COMUNE DI CAMPODENNO - Prov. di Trento

informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento dei dati personali** è il Comune di Campodenno nella persona del legale rappresentante signor Daniele Biada.

**Preposto al trattamento** è il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini. Il preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del 35 Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: posta elettronica [segretario@comune.campodenno.tn.it](mailto:segretario@comune.campodenno.tn.it) (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

**1. Fonte dei dati personali:** i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

**2. Categorie di dati personali:** i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;

- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

**3. Finalità del trattamento:** il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 36 Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

**4. Modalità di trattamento:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento, appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico- informatica del sistema telematico utilizzato per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, Trentino Digitale S.p.A., è **nominato responsabile esterno**.

**5. Processi decisionali automatizzati e profilazione:** è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

**6. Comunicazione e diffusione dei dati:** i dati potranno essere comunicati:

a) alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori; per l'adempimento di un obbligo legale. I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla L.P. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016. 7. Trasferimento extra UE: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

**8. Periodo di conservazione dei dati:** In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione n. 235 di data 10 aprile 2019.

**9. Diritti dell'interessato:** l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).

#### COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono mediante posta elettronica certificata (PEC)

Per quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

Allegati:

- delibera giunta n. 45 dd 29/05/2023
- Elaborati progettuali
- autocertificazione modello A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Ivana Battaini

*(firmato digitalmente)*